

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
(Provincia di Milano)

RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI PIAZZA DELLA PIEVE E PER LA PULIZIA DELLE STRADE STIPULATA IL 29.04.2005.

L'anno Duemilaquindici addì ... del mese di ...

TRA

il COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (C.F. 00828590158) in persona del ... , in seguito chiamato "Comune";

E

il "Consorzio Quartiere Affari" con sede in 20097 – San Donato Milanese (MI), via Martiri di Cefalonia n. 67 – Codice Fiscale: n. 12833270155, in persona del ... in seguito denominato "Consorzio";

PREMESSO CHE

- il Consorzio e' proprietario e gestore delle opere urbanizzative realizzate in forza della convenzione di lottizzazione del 4.11.1993 a min. Notaio Avondola di Milano, Rep. N. 42334 e Racc. n. 3697;
- dette opere urbanizzative sono asservite all'uso pubblico perpetuo a favore del Comune;
- tali beni di proprietà del Consorzio (ossia esemplificativamente, ma non esclusivamente, individuati nel Parco della Pieve, nelle strade del Quartiere, negli impianti di sollevamento acque, nella rete di illuminazione pubblica, nel parcheggio interrato di Via Unione Europea, nei parcheggi di superficie, nelle aree a verde) sono stati ad esso consegnati a completamento dei collaudi da parte della società promotrice ASIO S.r.l.;
- è stato redatto in data 27 luglio 2004 relativo atto di identificazione catastale, rep. 65667 racc. 9118 a firma del notaio dottor Domenico Avendola di Milano;
- il Consorzio e il Comune stipulavano convenzione per la gestione del Parco della Pieve e per la pulizia della strada in data 29/04/2005 con validità di dieci anni dalla sua sottoscrizione;
- a seguito degli incontri e valutazioni svolti in vista della scadenza della convenzione di cui al punto che precede, parti sono addivenute alla decisione di rinnovare l'indicata convenzione alle condizioni di seguito meglio precisate;
- questo obiettivo e' stato condiviso dalle parti anche allo specifico scopo di addivenire ad una più generale revisione e riequilibrio della regolamentazione dei beni e delle attività pubbliche e di interesse pubblico nonché degli interventi e atti concernenti al "Quartiere Affari", cui si riferisce

l'omonimo P.d.L. e alla relativa Convenzione urbanistica attuativa. A tal riguardo, con la sottoscrizione del presente atto, le Parti assumono sin d'ora formale impegno di provvedere alla programmata revisione generale della regolamentazione riguardante il Quartiere Affari auspicabilmente entro il concordando a stretto giro un calendario di incontro per un tavolo di confronto tra le stesse,

tutto ciò premesso tra le parti sopra meglio indicate

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

ART. 1 – Le premesse e gli allegati richiamati anche di seguito costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.

ART. 2 – Il Consorzio concede al Comune, che conseguentemente lo acquisisce, il diritto di uso per trenta anni, a decorrere dal ... sino al ... , del complesso denominato Piazza della Pieve, più dettagliatamente individuato anche nella sua specifica composizione e consistenza nell'elaborato sub ... e nella scheda tecnica sub... (il "Complesso") Il Comune, nell'esercizio del diritto d'uso ad esso assegnato e della conseguente gestione che dello stesso continuerà a svolgere a propria cura e onore, provvederà all'esecuzione degli interventi di riqualificazione del Complesso meglio descritti nell'allegato sub ... Ai fini di tali interventi, che andranno previamente concordati nei loro specifici contenuti con il Consorzio, quest'ultimo presterà la collaborazione necessaria, mettendo, su richiesta del Comune, a disposizione la documentazione che fosse utile e rendendosi disponibile ai sopralluoghi e agli adempimenti più utili con oneri a carico del Comune.

Il Comune proseguirà nella manutenzione ordinaria e straordinaria del Complesso. Tale attività comprende anche la pulizia delle strade del Quartiere Affari.

Il Comune è inoltre autorizzato a mantenere la seguente dotazione, provvedendo ad ogni relativa necessità, incombente e adempimento:

- Arredi urbani;
- Alberi, anche di alto fusto;
- Strutture mobili e non, per attività di interesse e di uso pubblico quali quelle di carattere socio-ricreativo, Il tutto come meglio individuato nel verbale di ricognizione e presa d'atto in data ... che si allega sub ...

Inoltre, il Comune è autorizzato dal Consorzio a dotare e installare nel Complesso le seguenti ulteriori attrezzature ... [altro]

ART. 3 – Il Consorzio, a fronte della gestione di cui all'art. 2, provvederà a ... Le parti concordano che e' data facoltà al Comune, allo scadere dei vent'anni dall'inizio del diritto d'uso e della relativa gestione di cui alla presente Convenzione, di riscattare i beni del Complesso, con esclusione di quelli di seguito indicati e meglio delimitati nell'elaborato sub ...

Ai fini della determinazione del prezzo di riscatto le Parti concordano il seguente criterio:

ART. 4 - Il Comune si impegna a continuare a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di tutto quanto correlato al Parco della Pieve come meglio descritto nella scheda tecnica allegato A unito alla convenzione 29.04.2005, nonché a continuare ad effettuare la pulizia delle strade del Quartiere Affari, riportate nell'allegato B unito alla convenzione 29.04.2005;

ART. 5 – [Tema del parcheggio di cui all'art. 8, 9, 10 e 11 di cui alla Convenzione 25.04.2005: valutare l'opportunità di riprendere in questo contesto o altrove la relativa disciplina]

ART. 6 - Della presente scrittura privata se ne chiede la registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Le spese concernenti il presente atto sono poste a carico ... così come quelle di ogni eventuale rettifica, modifica e/o aggiornamento che le parti di comune accordo riputassero utili e/o indispensabili.

Il presente atto occupa pagine intere ... e n. ... righe di questa.

Letto confermato e sottoscritto

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

(...)

BOLLA